



**REGIONE
PIEMONTE**
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E CIBO
SETTORE PRODUZIONI AGRARIE E ZOOTECNICHE

ALLEGATO 1

Adempimenti di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28
D.G.R. n. 25 – 3512 del 9 luglio 2021
Disposizioni applicative

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL CONTRIBUTO REGIONALE RIGUARDANTE PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE IN CAMPO ZOOTECNICO STIPULATE NEL 2022

La documentazione e la modulistica sono scaricabili dal portale istituzionale "Agricoltura" di Regione Piemonte, alla sezione:

"Zootecnia - Aiuti di stato – Polizze agevolate in zootecnia"

(<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/zootecnia-pascoli-apicoltura/polizze-assicurative-agevolate-zootecnia>)

o alla sezione:

"Bandi e finanziamenti" (<https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti> e poi selezionare Agricoltura nel campo "Temi")

1. SOGGETTI AMMESSI ALLA DOMANDA

Possono presentare domanda:

- Singole imprese zootecniche.
- Organismi collettivi di difesa delle produzioni agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

In ogni caso, i beneficiari finali del contributo regionale, anche nel caso usufruiscano di tariffe assicurative agevolate per il tramite degli Organismi collettivi di difesa (D.Lgs n. 102/2004), devono risultare conformi ai criteri di cui all'Allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 25 – 3512 del 9 luglio 2021, sezione "Beneficiari dell'aiuto regionale", ovvero sia devono essere microimprese e piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria ed operanti in Piemonte, titolari di allevamento (in qualità di proprietari o per altro titolo), ai sensi della definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014: imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e\o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

2. REQUISITI RICHIESTI PER LA DOMANDA

Le richieste di contributo regionale per le polizze agevolate devono riferirsi a polizze stipulate nel corso dell'anno 2022. In ogni caso deve trattarsi di polizze che scadono entro il 31 dicembre 2022. Le polizze possono riguardare anche frazioni dell'anno in corso.

Il contributo richiesto può essere calcolato tenendo conto dei limiti massimi di aiuto concedibili di cui alla sezione "Garanzie assicurative ammesse all'aiuto regionale...omissis...", dell'allegato alla D.G.R. n. 25 - 3512 del 9 luglio 2021.

La ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, al fine dell'erogazione del contributo di cui al punto 2, sottopunto 2.6 del dispositivo della deliberazione sopra richiamata, avverrà a cura del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, con la determinazione del contributo concesso per ciascun richiedente, sulla base delle richieste pervenute. Nel caso in cui il totale del contributo regionale complessivo richiesto da tutte le domande ammesse superi l'importo disponibile, si procederà ad una riduzione su ogni singola domanda in misura corrispondente alla percentuale eccedente sul totale (riduzione proporzionale per tutti), fatte salve le priorità del successivo sottopunto 2.7.

I dati relativi alla consistenza dei capi allevati e alla tipologia produttiva, nonché le dichiarazioni relative alla definizione di piccola e media impresa e di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà, devono essere presenti nel pertinente fascicolo aziendale inserito nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese.

La verifica del rispetto del principio Deggendorf, deve risultare nei provvedimenti di concessione dell'aiuto al beneficiario finale, tramite l'indicazione del codice di verifica del soggetto in questione di cui al Registro Aiuti del MISE. Nel provvedimento di concessione devono altresì risultare i codici di verifica Altri aiuti, sempre del Registro Aiuti del MISE ed i codici di pre-registrazione dell'aiuto SIAN-COR nella apposita banca dati del SIAN.

Nel caso in cui un soggetto verificato risulti trovarsi nella posizione di dover restituire degli aiuti di Stato ricevuti in passato e dichiarati, successivamente, illegittimi dalla Commissione Europea, la concessione e l'erogazione del contributo regionale non possono avvenire.

3. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande per accedere al contributo regionale sui costi dei premi assicurativi sostenuti per le polizze zootecniche devono pervenire **esclusivamente via PEC entro il giorno 10 febbraio 2023.**

Le domande di contributo, debitamente compilate sottoscritte e complete di tutta la documentazione richiesta, devono indicare nell'oggetto della PEC la dicitura: "Domanda per il contributo regionale a favore di premi assicurativi per polizze in campo zootecnico - 2022".

Esse possono essere trasmesse seguendo unicamente una delle seguenti modalità:

A) Invio tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: **produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it**

In tal caso, per il combinato disposto dell'articolo 38, comma 3 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'articolo 65, comma 1, lettera c) del d.lgs. 7 marzo 2007, n. 82, alla copia scansionata (**formato pdf**) della domanda sottoscritta dal legale rappresentante deve essere allegata la copia scansionata (**formato pdf**) fronte retro di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'organismo/azienda richiedente il contributo.

B) Invio tramite posta elettronica certificata con firma digitale al seguente indirizzo PEC: **produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it**

In tal caso la domanda inviata tramite PEC deve essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'organismo/azienda richiedente il contributo (**formato pdf.p7m**) valida al momento della ricezione;

C) invio tramite posta elettronica certificata secondo le modalità di cui all'articolo 65, comma 1 lettera c) bis del d.lgs. 82/2005 alla casella: produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it

Si ricorda che la casella PEC del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche è impostata in modo da rifiutare automaticamente le comunicazioni provenienti da caselle di posta non certificata.

L'invio di file non in formato pdf non sarà accettato.

Inoltre, verranno accettati esclusivamente file per una dimensione complessiva non superiore ai 30MB. Nel caso in cui la PEC contenga file allegati con peso complessivamente superiore a tale dimensione, la trasmissione dei medesimi potrà essere effettuata con invii di più comunicazioni PEC aventi lo stesso oggetto (sempre rispettando la scadenza del giorno 10 febbraio 2023, prevista come termine di presentazione delle domande).

Il termine fissato per la presentazione della domanda e degli allegati richiesti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo è priva di effetto.

L'Amministrazione non assume la responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti forniti dall'organismo/azienda richiedente il contributo oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento delle indicazioni dei recapiti, né per eventuali disguidi in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Le **singole imprese zootecniche**, al fine della richiesta del contributo, devono compilare il modello di cui all'Allegato 2 al presente atto.

Gli **Organismi di difesa**, al fine della richiesta del contributo, devono compilare i modelli di cui agli Allegati 3 e 4 al presente atto.

La richiesta di contributo da parte di singole imprese zootecniche, che si avvale del modello di domanda di cui all'Allegato 2, deve riportare l'importo del premio assicurativo versato per la garanzia assicurativa selezionata, nonché l'importo del contributo regionale richiesto rispettando le percentuali massime di aiuto di cui all'Allegato 2.

Alla domanda, pena la sua irricevibilità, devono essere altresì allegati:

- 1) il certificato ed il relativo contratto di polizza stipulato, comprensivo di eventuali allegati
- 2) la quietanza di versamento del premio assicurativo o il certificato di polizza quietanzato,

La richiesta del contributo da parte degli Organismi collettivi di difesa, che si avvalgono del modello di domanda di cui all'Allegato 3, deve essere firmata dal legale rappresentante e specificare che essa "...è effettuata per ottenere il contributo regionale previsto dalla legge regionale n. 28/2015, al fine della concessione ed erogazione del medesimo ai beneficiari finali, ovvero le imprese zootecniche proprie associate che hanno stipulato polizze zootecniche soggette ad agevolazione, ai sensi della norma sopra richiamata.".

La richiesta di contributo deve essere accompagnata anche dall'Allegato 4, in cui per ogni tipo di garanzia assicurativa attivata, tra quelle ammesse a contribuzione regionale (sezione "Garanzie assicurative ammesse all'aiuto regionale...omissis...", dell'allegato alla D.G.R. n. 25 - 3512 del 9 luglio 2021), oltre all'importo di premio complessivo (il totale dei premi dei propri consorziati), devono essere evidenziati gli importi del contributo regionale richiesto (sempre espresso come totale richiesto per i propri consorziati), calcolati rispettando le percentuali di aiuto massimo di cui all'Allegato alla D.G.R. n. 25 - 3512 del 9 luglio 2021.

La domanda deve essere altresì accompagnata da:

- copia delle polizze stipulate e relativi allegati;
- copia delle quietanze di pagamento dei premi assicurativi versati alle compagnie;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà se si sia soggetti alla ritenuta di acconto ai sensi dell'art. 28 del DPR n. 600/73, in quanto, in caso negativo, non viene svolta, neppure occasionalmente, attività commerciale ai sensi dell'art. 55 del DPR n. 917/86.

Alla domanda, occorre anche trasmettere, per ciascuna garanzia assicurativa, due elenchi informatici (sia in formato PDF che Excel o Calc), dei beneficiari finali che vi hanno aderito: un primo elenco con i dati relativi al premio assicurativo per beneficiario e l'altro con i dati relativi ai sinistri intercorsi, qualora già disponibili (in alternativa un elenco unico contenente anche i dati relativi ai sinistri), ciascuno articolato nei seguenti campi con relativi dati:

- A) Elenco premi assicurativi
- 1) Denominazione del beneficiario
 - 2) Identificativo fiscale (CUAA)
 - 3) Indirizzo sede legale
 - 4) Codice allevamento

- 5) Indirizzo allevamento
- 6) Tipologia di allevamento interessata
- 7) Numero capi per tipologia di allevamento
- 8) Valore assicurato
- 9) Importo del premio assicurativo
- 10) Percentuale di aiuto richiesta (per il contributo regionale, fino a concorrenza del livello massimo consentito)
- 11) Importo del contributo regionale richiesto
- 12) Importo della quota parte di premio assicurativo a carico dell'impresa di allevamento

B) Elenco monitoraggio sinistri (dati anagrafici e di allevamento da non ripetere in caso di elenco unico)

1. Denominazione del beneficiario
2. Identificativo fiscale (CUAA)
3. Indirizzo sede legale
4. Codice allevamento
5. Indirizzo allevamento
6. Tipologia di allevamento interessata
7. Numero capi per tipologia di allevamento
8. Data sinistro
9. Tipo di sinistro
10. Rimborso liquidato
11. Matricola del capo (quando disponibile)
12. Numero capi smaltiti o in alternativa il peso smaltito;

Nel caso in cui la compagnia non abbia ancora fornito il rendiconto dei sinistri intercorsi, l'Organismo Collettivo di Difesa si impegna a trasmetterlo allo scrivente Settore non appena pervenuto dalla compagnia stessa e comunque entro il 30 giugno 2023.

Tutta la documentazione richiesta e gli elenchi informatici in PDF di cui al presente punto 4, devono essere trasmessi entro il medesimo termine di cui al punto 3, per posta elettronica certificata alla casella di posta produzioni.agricole@cert.regione.piemonte.it, mentre i medesimi elenchi in formato Excel o Calc devono essere contestualmente trasmessi alla casella di posta elettronica rodolfo.marliani@regione.piemonte.it.

5. SELEZIONE DELLE DOMANDE

A) RICEVIBILITA'

In nessun caso saranno prese in considerazione in quanto irricevibili le domande:

- pervenute oltre il termine sopra indicato;
- inviate con mezzi di trasmissione o con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso;
- prive della copia fotostatica (o scansionata) fronte retro – leggibile – non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del legale

rappresentante dell'Azienda/Organismo collettivo di difesa, come richiesto e previsto dal presente atto nel caso di invio a mezzo PEC di documenti scansionati (punto 3.A);

- prive della firma digitale nel caso di invio a mezzo PEC con firma digitale (modalità di trasmissione elencata al punto 3.B);
- inviate da casella di posta elettronica semplice/ordinaria dell'Azienda/Organismo collettivo di difesa o di altro soggetto, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche (la casella PEC del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche è impostata in modo da rifiutare automaticamente le comunicazioni provenienti da caselle di posta non certificata);
- in formato diverso dal formato pdf;
- prive di una o più dichiarazioni e degli elementi richiesti dal presente avviso.

B) AMMISSIBILITA'

La domanda di contributo, risultata ricevibile, è dichiarata ammissibile qualora siano rispettati i criteri di ammissibilità ed i seguenti requisiti in capo ai richiedenti:

Per le singole imprese agricole:

- essere presenti nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (fascicolo aziendale);
- vi sia coerenza dei dati relativi alla consistenza dei capi allevati e alla tipologia produttiva presenti nel fascicolo aziendale con quelli risultanti nel certificato di polizza;
- siano allegate o siano sottoscritte nel proprio fascicolo informatico le dichiarazioni relative alla definizione di piccola e media impresa e di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà (non necessaria in caso di polizze per lo smaltimento dei capi morti), ai sensi del punto 2, sottopunto 2.11 del dispositivo della D.G.R. n. 15 – 1173 del 27 marzo 2020;

Per gli Organismi collettivi di difesa:

- essere presenti nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (fascicolo aziendale);
- sia presentata la documentazione necessaria al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche per l'inoltro alla Prefettura competente della richiesta dell'informativa antimafia di cui all'articolo 91 del d.lgs n. 159/2011 (cosiddetto Codice Antimafia), qualora l'importo del contributo regionale richiesto sia superiore a € 150.000,00.

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Si precisa che ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14, nonché delle D.G.R. 25 – 3512 del 9 luglio 2021 e n. 15 – 4621 del 4 febbraio 2022, il responsabile del procedimento sotteso al presente atto è identificato nel responsabile pro-tempore del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

Il procedimento connesso alla presente procedura per la presentazione delle domande di contributo regionale è il seguente:

“Concessione alle imprese agricole, anche per il tramite degli Organismi collettivi di difesa, del contributo regionale per polizze agevolate in zootecnia e contestuale incarico ad ARPEA per l'esecuzione dei pagamenti”.

Il procedimento si avvia dal giorno successivo il termine di presentazione delle domande e si conclude nel termine finale di 180 giorni. Il provvedimento finale è una determinazione dirigenziale di concessione del contributo regionale e contestuale incarico ed autorizzazione all'organismo pagatore regionale Arpea per l'esecuzione dei pagamenti.

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il responsabile pro-tempore del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

7. INFORMAZIONI GENERALI

Si evidenzia che un documento di identità non in corso di validità può essere utilizzato solo se i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio; in tal caso l'interessato deve dichiararlo in calce alla copia (fotostatica o scansionata) del documento (articolo 45, comma 3 del d.p.r. 445/2000).

I dati personali e le informazioni comunicate a questa amministrazione saranno trattate, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 2016/679, esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente avviso.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla Direzione Agricoltura, Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, Corso Regina Margherita n. 174, 10152 – Torino, al seguente recapito telefonico 011.4323629 oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo: rodolfo.marliani@regione.piemonte.it.

Per tutto quanto non previsto dalle seguenti disposizioni si rinvia alla D.G.R. n. 25 – 3512 del 9 luglio 2021 recante *“L.r. 29 dicembre 2015, n. 28, articolo 19. L.r. 22 gennaio 2019, n. 1, articolo 109. Misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico – Approvazione delle disposizioni applicative per gli anni 2021 e 2022”*.

Il testo delle suddette deliberazione è consultabile anche nella pagina web di questo Assessorato, dedicata agli aiuti di Stato in zootecnia, al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/zootecnia-pascoli-apicoltura/polizze-assicurative-agevolate-zootecnia>

8. INFORMATIVA ANTIMAFIA

Per i soggetti richiedenti importi di contributo regionale superiori a € 150.000,00 (anche come ammontare complessivo del contributo regionale richiesto dagli Organismi di difesa per i beneficiari finali dell'aiuto propri consorziati), si ricorda che è necessario acquisire, da parte della Pubblica Amministrazione procedente, l'informativa antimafia di cui all'articolo 91 del D.Lgs n. 159/2011 (cosiddetto Codice Antimafia), a meno che sia già agli atti ed in corso di efficacia al momento dell'erogazione del contributo regionale.

Pertanto ove ricorresse questa situazione, contestualmente alla domanda di contributo deve essere fatta pervenire al Settore scrivente la documentazione necessaria al Settore medesimo per l'inoltro alla Prefettura competente, ovvero:

- Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000);
- Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, nel caso di consorzi e società, riportante l'elenco dei componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, comprensivi di codice fiscale e residenza per ciascuno di essi;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei soggetti da controllare (titolari di impresa, direttore tecnico, componenti il Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale nel caso di consorzi e società) riferita ai familiari conviventi e di maggiore età (resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000), nonché ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%;

Tali dichiarazioni possono avvalersi della modulistica appositamente predisposta dalla Prefettura competente territorialmente in base all'ubicazione della sede legale dell'impresa zootecnica o del Consorzio di difesa presentante istanza di contributo.

9. RICHIAMO DEL PUNTO 2 DEL DISPOSITIVO D.G.R. N. 25 – 3512 del 9 luglio 2021

“2.1 possano beneficiare del contributo regionale sopra menzionato, sul costo del premio assicurativo, le aziende zootecniche titolari di allevamento (come proprietari o detentori per altro titolo), in qualità di microimprese e piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, operanti in Piemonte e che contraggono polizze, di durata annuale (anno solare) o inferiore, per la copertura dei danni all'attività zootecnica;

2.2 le garanzie assicurative ammesse al contributo regionale siano le seguenti:

- a) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per qualunque causa;
- b) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per mortalità ordinaria;
- c) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per epizootia, calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (anche con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- d) spese di smaltimento dei capi morti in allevamento per attacchi predatori (anche con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- e) spese di recupero in montagna, dei capi morti per qualunque causa, con mezzi aerei o speciali (anche con massimale assicurato collettivo e non individuale);
- f) danni conseguenti alla morte o all'abbattimento dei capi in alpeggio per calamità naturale, avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali ed avversità atmosferiche (senza soglia di danno);

2.3 il contributo regionale concedibile per la copertura delle garanzie assicurative per lo smaltimento dei capi morti di cui al precedente punto 2 è previsto ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento di esenzione e ne rispetta l'intensità di aiuto prescritta (fino al 100% dei costi per la rimozione e fino al 75% dei costi per la distruzione), mentre il contributo regionale concedibile per la garanzia assicurativa di cui al medesimo punto 2, lettera f), è stabilito ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento di esenzione e ne rispetta l'intensità di aiuto prescritta (fino al 65% del costo del premio assicurativo);

2.4 le garanzie assicurative di cui al precedente punto 2.2, lettere a) e b), possono beneficiare anche dell'intervento finanziario statale nell'ambito del Piano di gestione dei rischi in agricoltura, mentre quelle dalla lettera c) alla f) sono finanziate esclusivamente con il contributo regionale in quanto con specifiche non compatibili con lo stesso Piano o non adeguatamente rappresentate: mancanza di soglia di danno, asimmetria nella determinazione dei valori assicurati per rispondere a specificità locali (recupero col mezzo aereo), senza limite di indennizzo individuale incentrato su ciascun beneficiario della copertura assicurativa, bensì con limite di indennizzo globale sull'insieme dei soggetti protetti dall'assicurazione (massimale assicurato collettivo);

2.5 il livello di aiuto regionale sulle garanzie assicurative di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), sia concesso fino alla concorrenza del livello massimo consentito dalle norme unionali sugli aiuti di Stato sopra richiamate, tenuto anche conto del livello di aiuto statale per le medesime coperture assicurative applicato con i rispettivi Piani di Gestione del Rischio in agricoltura per gli anni 2021 e 2022 (D.Lgs n. 102/2004);

2.6 per la determinazione del contributo regionale concedibile per ciascun richiedente - sulla base delle richieste pervenute e nel caso in cui il totale del contributo regionale complessivamente richiesto da tutte le domande ammesse superi la dotazione finanziaria prevista per la presente misura di sostegno - si proceda ad una ripartizione del contributo regionale disponibile, nell'ambito delle domande pervenute, mediante una riduzione dell'aiuto richiesto in misura corrispondente alla percentuale eccedente sul totale (criterio della riduzione proporzionale per tutti), fatto salvo quanto stabilito nei successivi punti da 7 a 9;

2.7 tenuto conto dell'allarme sociale e dell'impatto economico sulla pastorizia generato dai danni arrecati dalla predazione al bestiame da specie protette dalla legislazione nazionale o unionale, nonché l'impatto economico che assume la copertura dei costi per il recupero dei capi morti con il mezzo aereo per la pastorizia esercitata in montagna, si introduce il criterio della priorità nella ripartizione delle risorse regionali disponibili a favore delle garanzie assicurative di cui al punto 2.2, lettere d), ed e), qualora ne sia evidenziato il relativo premio assicurativo nelle polizze, al fine di garantire il pieno sostegno alle suddette coperture assicurative;

2.8 per le garanzie assicurative di cui al precedente punto 2, lettere a) e b), la spesa ammessa al contributo, per ciascuna annualità assicurativa, sia determinata utilizzando prezzi unitari non superiori a quelli stabiliti negli appositi Decreti Ministeriali;

2.9 per la garanzia assicurativa di cui al precedente punto 2, lettera f), è prerequisite per l'ammissione alla contribuzione che i valori indennizzabili dei capi deceduti siano determinati rispettando i valori dei capi abbattuti riportati nei Decreti Ministeriali di cui al punto 2.8 o, in alternativa, che siano determinati sulla base della quotazione ISMEA al momento del sinistro;

2.10 i beneficiari finali dell'aiuto regionale abbiano sottoscritto le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di::

a) rientrare nella definizione di piccole e medie imprese di cui all'Allegato I del Regolamento di esenzione;

b) non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà di cui al punto 2.1 degli Orientamenti per gli aiuti di stato in agricoltura (dichiarazione non necessaria in caso di aiuti erogati per lo smaltimento dei capi morti);

e che tali dichiarazioni vengano acquisite anche tramite i servizi del Sistema Informativo Agricolo Piemontese;

2.11 ai sensi della richiamata normativa nazionale e regionale per l'Anagrafe agricola del Piemonte, le imprese agricole richiedenti il contributo regionale di cui al presente provvedimento siano registrate nella suddetta Anagrafe, con la possibilità di rivolgersi anche ai centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), incaricati della tenuta dei fascicoli aziendali, per l'aggiornamento e la validazione dei relativi dati aziendali ai fini del loro utilizzo per le coperture assicurative agevolate;

2.12 le imprese agricole beneficiarie della misura possono presentare domanda individualmente o per il tramite degli Organismi collettivi di difesa di cui all'art. 11 del D.lgs n. 102/2004 ed in quest'ultimo caso l'impresa agricola interessata deve servirsi di un unico Organismo di sua scelta per l'adesione alle polizze agevolate e la successiva richiesta del relativo contributo regionale;

2.13 il contributo regionale è erogato a fronte di apposita domanda di contribuzione, le cui modalità e termini di presentazione sono definiti con atti del Settore competente;

2.14 il termine di presentazione delle domande per richiedere i contributi regionali per le polizze agevolate viene definito, ai sensi del punto 13, nell'anno solare successivo a quello per il quale il contributo è richiesto e l'aiuto viene erogato ai richiedenti previa istruttoria delle domande presentate e della relativa documentazione allegata e successivo eventuale riparto delle risorse disponibili;

2.15 si introduce un limite di € 30.000,00 quale contributo regionale massimo sulla spesa ammessa nell'anno da ciascun beneficiario finale sul costo dei premi assicurativi per le polizze di cui al presente provvedimento deliberativo, al fine di razionalizzare i criteri di erogazione del contributo regionale per una sua migliore modulazione tra la platea di beneficiari.”